



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5688 - Data adozione: 12/04/2019

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ischia di Crociano in comune di Piombino (LI). Proponente/gestore: Società Rimateria spa. Approvazione del progetto "4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino". Adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi del c. 1 dell'Art. 14-quater della L.241/90 e smi. Aggiornamento, a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-ter e di comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 2 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD006557

II DIRIGENTE

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona indetta e convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e smi, cui ultima riunione si è svolta in data 11/02/2019, presso gli uffici regionali di Livorno;

Vista la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “*Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*”; la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011*”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “*Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.*”;

Viste le seguenti normative, atti regolamentari vigenti:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e smi “*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*”;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi “*Norme in materia ambientale*”;
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/Ce – discariche di rifiuti*”;
- DM 27 settembre 2010 e smi “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione Dm 3 agosto 2005*”;
- DM 6 marzo 2017 n. 58 “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.*”;
- Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.*” e relativo regolamento di attuazione DPRG 29 marzo 2017, n. 13/R;
- Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*”;
- L.R. 30/2015 - “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.*”
- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e smi “*Norme per il governo del territorio*”;
- DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

Viste le seguenti delibere della Regione Toscana:

- DGR n. 885 del 18.10.2010 recante “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631*” così come modificata con DG.R. n. 1361 del 27/12/2016 recante “*Delibera n.885 del 18/10/2010: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art.9 del DM 24/04/2008*”: *modifica*”;
- D.G.R. 535 del 1.7.2013 recante “*Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di*

smaltimento o recupero dei rifiuti – Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743” come modificata dalla DGR 751 del 9.9.2013;

- GR n. 19 del 15/01/2018: *“Indirizzi per il conferimento dei rifiuti in impianti di discarica presenti sul territorio regionale”;*

- GR n. 275 del 20/03/2018: *“DGRT 19/2018 – Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento”;*

- GR n. 878 del 30/07/2018 *“Linee guida recanti attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) in discarica”;*

Visto che la società proponente Rimateria spa, con sede legale e operativa in Piombino - loc. Ischia di Crociano 4/5(CF. PI. 01160290498) con istanza, trasmessa al SUAP del Comune di Piombino, in data 1 agosto 2018, protocolli SUAP 26705 e 2673, acquisita al prot. generale dell’ente con n. 406429-A del 27/08/2018, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti, l’avvio della procedura per il rilascio dell’AIA ex art. 29 – quater D.lgs 152/06 relativamente al progetto emesso in Rev. 4, denominato: “4^a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali che sono stati successivamente integrati con la nota, prot. reg.le n. 435380 del 18/09/2018, con cui il SUAP ha trasmesso la documentazione pertinente all’istanza su supporto informatico a seguito di comunicazione del Settore (prot. reg.le n. 414204 del 31/08/2018) di interruzione dei termini procedurali, e con la nota prot. reg.le n. 434908 del 18/09/2018, con cui il SUAP ha trasmesso integrazione volontaria della ditta costituita dal documento: Sintesi non tecnica;

Dato atto che il progetto riguarda un’installazione sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte seconda, Titolo III-bis del d. lgs 152/2006 e smi, in quanto ricadente al punto 5.4 dell’allegato VIII parte seconda: *Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;*

Preso atto che la presentazione dell’istanza è conseguente alla nota, prot. n.159490 del 21/03/2018, del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana recante notizia di sostanzialità delle modifiche, comunicate con nota prot. reg. n. 82191 del 14/02/2018, inviata al proponente ai sensi dell’art. 29 nonies, c. 1, del Dlgs 152/2006;

Preso atto che sul progetto in argomento è stato espresso parere ex art. 58 LR 10/2010 dal Settore VIA, VAS e OOPP di interesse strategico regionale, con nota prot. n. 130733 del 07/03/2018, nel quale si ritengono le modifiche non sostanziali ai fini della normativa in materia di VIA subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi stabilite da recepire nell’atto di aggiornamento dell’AIA;

Preso atto che ai fini della modifica dell’AIA vigente il proponente ha presentato la prescritta attestazione del versamento degli oneri istruttori in accordo alla D.G.R. del 18/10/2010 n. 885, fatti salvi eventuali conguagli, nelle more dell’adeguamento delle tariffe istruttorie regionali, visto quanto disposto dal DM n. 58/2017;

Dato atto che l’installazione oggetto di valutazione: discarica Rimateria per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Piombino loc. Ischia di Crociano risulta realizzata e gestita, nell’attuale configurazione, in forza dei seguenti atti e smi:

- Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ad ASIU spa con D.D. n. 189 del 09/12/2011 della provincia di Livorno, già modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016 e successivamente volturata a Rimateria spa con D.D. n. 13085 del 06/12/2016;

- Presa d’atto di comunicazione di modifica non sostanziale (inviata tramite SUAP dal proponente e

acquisita al prot. n. 147296 del 20/03/2017 e successive integrazioni prot. 285587 del 05/06/2017) con necessità di aggiornamento dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, avvenuta con nota n. 384134 del 03/08/2017, relativamente alle seguenti modifiche:

1. rinuncia al conferimento di RCA, destinando al conferimento di Rifiuti Pericolosi stabili e non reattivi anche il settore originariamente previsto e autorizzato per i RCA;
2. conferma della completa invarianza al progetto approvato, se non nella sostituzione della tipologia di rifiuti da smaltire nel lotto B (RCA), compresa la realizzazione del setto di separazione tra i due moduli di rifiuti pericolosi stabili non reattivi come previsto dal progetto approvato, nonostante il setto serva a separare rifiuti della stessa tipologia;
3. modifica del pacchetto di impermeabilizzazione della sponda dei due settori B e C in appoggio alla ex-Discarica Lucchini, in quanto prima della posa dell'impermeabilizzazione di tale sponda si rende necessario procedere a realizzare la copertura della discarica ex-Lucchini; pertanto si propone un nuovo pacchetto di impermeabilizzazione/chiusura che prevede e comprende il pacchetto di chiusura della ex- discarica Lucchini, per le parti interessate dall'addosso dei lotti B e C della discarica Rimateria;

Preso atto che riguardo le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 prestate dal gestore al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'AIA vigente, risultano attualmente in corso di validità le seguenti garanzie finanziarie:

Gestione Operativa

Polizza fidejussoria n. A20191800103012503 del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 01/10/2018 al 01/10/2025 di importo pari a 4.487.365,16 €.

Gestione Post-Operativa

Polizza n. 766502001 del 13/10/2016, emessa da Generali Italia SpA, valida dal 31/08/2014 al 31/08/2019 di importo pari a 3.148.161,00 €.

Polizza fidejussoria n. A20191800103012504 del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 21/08/2018 al 31/12/2019 di importo pari a 388.894,96 €.

La garanzia in essere per la gestione post-operativa deve essere rinnovata o prorogata di validità, per l'importo indicato nei conteggi trasmessi dal gestore con nota in atti regionali prot. n. 109479 del 08/03/2019;

Visto che, con l'istanza suddetta, il proponente, ha richiesto le seguenti modifiche:

- eliminazione dei setti di separazione tra i settori B e C e il settore A;
- realizzazione del sistema di estrazione del biogas dai settori B e C, attualmente non previsto;
- adeguamento del sistema di captazione del biogas che interesserà gli impianti di aspirazione, trattamento e recupero energetico del biogas della discarica;
- realizzazione di un'opera di regimazione idraulica temporanea recapitante a punto di scarico esistente (già concessionato e autorizzato in linea idraulica);
- modifica delle tipologie dei rifiuti autorizzati al conferimento nei settori B e C di nuova realizzazione, sostituendo i rifiuti pericolosi, stabili e non reattivi, non biodegradabili, con criteri di ammissibilità di cui alla tabella 5a dell'art. 6 del DM Ambiente 27/09/2010, con i rifiuti autorizzati allo smaltimento nel settore A, costituiti da rifiuti non pericolosi biodegradabili, con criteri di ammissibilità di cui alla tabella 5 del medesimo articolo del DM, con deroga al parametro DOC fino a 3000 mg/l;

Ritenuto, in ossequio al principio di economicità dell'attività amministrativa, di procedere con il presente provvedimento ad aggiornare l'AIA dell'installazione nelle parti riguardanti i suddetti interventi di modifica non sostanziale (già comunicati ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006 e valutati dai competenti settori regionali);

Vista la comunicazione in atti regionali prot. n. 119552 del 15/03/2019, con la quale Rimateria ha trasmesso la ricevuta di versamento degli oneri previsti per l'aggiornamento dell'AIA ai sensi della DGR 18/10/2010 n. 885;

Richiamato, il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. 435820 del 18/09/2018 del Dirigente responsabile del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti, si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza sul sito web regionale;

- con nota prot. n. 479570 del 16/10/2018 del Dirigente responsabile del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti, si è provveduto alla comunicazione di indizione e convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, legge n. 241/1990 da tenersi in forma simultanea in modalità sincrona, alla quale sono stati chiamati a partecipare i seguenti Enti/Amministrazioni/uffici interni interessati: SUAP del Comune di Piombino, Comune di Piombino, Arpat Dip.to di Piombino Elba, Azienda USL Toscana Nord Ovest, ATO Rifiuti Toscana Sud, Settore VIA- VAS- Opere pubbliche di interesse strategico regionale nonché il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza;

- agli esiti della suddetta prima seduta, con nota prot. n. 543400/P del 29/11/2018, si è provveduto:

- ad inviare ai convocati il verbale della riunione del 16/11/2018,
- a comunicare al proponente la richiesta di integrazioni ex art. 29 -quater c. 8 del d.lgs 152/2006 e la relativa sospensione del procedimento,
- a richiedere al Settore VIA un'ulteriore valutazione rispetto la conformità del progetto in valutazione al parere espresso ex art. 58 LR 10/2010, di cui alla nota prot. n. 130733 del 07/03/2018 e alla nota di riscontro prot. n. 513152 del 08/11/2018, alla luce di quanto emerso in sede di detta prima seduta;

- con nota prot. n. 47457/P del 31/01/2019, preso atto dell'invio della documentazione integrativa del proponente trasmessa con note SUAP acquisite ai protocolli n. 574459-A del 19-12-2018 e n. 27607-A del 21-01-2019, si è provveduto alla convocazione della seconda seduta della cds, in forma simultanea in modalità sincrona, alla quale sono stati chiamati a partecipare gli Enti/Amministrazioni/uffici interessati per l'espressione della determinazione motivata e il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza;

- in data 11/02/2019 si è quindi svolta la suddetta seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, il cui svolgimento e contenuti risultano documentati nell'apposito verbale che, causa ritardi dovuti a implementazione di nuovo sistema regionale di gestione protocollo, è stato trasmesso a tutti i soggetti convocati il giorno 01/03/2019 con identificativo n. 98544;

Dato atto che agli esiti dei lavori della conferenza di servizi decisoria risultano acquisiti agli atti del procedimento i seguenti atti di assenso:

Azienda USL Toscana Nord Ovest, parere favorevole, acquisito in atti reg.li n. 415620 del 03/09/2018, in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e in ambito di Igiene pubblica : *“Si valuta favorevolmente il passaggio di tipologia di rifiuti indicato in prefazione, visto che si prevede l'installazione di una seconda soffiante in parallelo, con sostanziale raddoppio della portata aspirante massima. Si rimanda alle valutazioni dell'ARPAT se il numero dei nuovi pozzi previsti per l'estrazione del biogas è sufficiente alle nuove volumetrie di rifiuti trattati, e se lo scarico finale,*

convogliato in un unico collettore e trasferito fino all'esterno dell'area di un impianto e infine immesso nel canale Vecchio Cornia sia coerente con i requisiti analitici previsti dalle norme ambientali.”;

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, contributo, acquisito in atti regionali prot. n. 511646 del 08/11/2018, in cui: “(...) si informa che l'impianto di discarica di Ischia di Crociano non è, attualmente, convenzionato con l'Autorità come invece lo sono gli impianti che costituiscono il sistema a servizio dell'Ambito. In ogni caso non si esclude che l'impianto di discarica possa ad oggi ricevere rifiuti prodotti da piattaforme di trattamento di raccolte differenziate secche provenienti anche dal territorio di ATO Toscana Sud.

Pur trattandosi di una volumetria disponibile contenuta - per cui nell'istanza è prefigurato un rapido utilizzo (entro la fine 2019) - l'Autorità valuterà l'eventuale utilizzo della discarica per il conferimento di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani prodotti dai Comuni del proprio ambito in funzione delle autorizzazioni rilasciate all'impianto, nonché ad esito delle determinazioni che saranno assunte in sede di aggiornamento del piano regionale (PRB) con riferimento alle discariche attualmente utilizzate dall'Ente, anche in un'ottica di eventuale sbocco alternativo in caso di temporanea indisponibilità degli impianti convenzionati.

A questo proposito si precisa che qualora nel corso delle attività di pianificazione venisse riscontrata l'esigenza di utilizzare la discarica di Ischia di Crociano, la stessa Autorità provvederà ad avviare i percorsi necessari per l'approvazione degli eventuali accordi di regolazione contrattuale con il gestore della discarica, fermo restando che allo stato attuale quanto previsto dall'istanza in oggetto si configura come libera iniziativa imprenditoriale non inquadrata in atti pianificatori regionali o di ambito” ;

Comune di Piombino, parere di competenza, acquisito in atti reg.li n. 526847 del 19/11/2018, espresso dal Settore Ambiente con allegato parere del Settore Programmazione territoriale ed economica, nel quale:

- per gli aspetti ambientali si rappresenta quanto segue : “(...) il progetto definitivo relativo alla 4° variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano è stato approvato con D.G.R.T. n. 761/2016 e variato con la modifica non sostanziale di cui alla presa d'atto della Regione Toscana prot. AOGRT_0384134_2017_08_03;

- il progetto relativo all'istanza in oggetto riguarda la modifica della destinazione di utilizzo delle nuove volumetrie disponibili, non prevedendo più alcun conferimento di rifiuti pericolosi stabili non reattivi, con la coltivazione dei nuovi moduli con rifiuti urbani biodegradabili analoghi a quelli del settore A della discarica;

- per quanto riguarda il SIN si rimanda al parere dell'autorità competente vista la prossimità dell'intervento con il perimetro dello stesso;

- sotto il profilo ambientale si ritiene che la modifica in oggetto non abbia impatti significativi sull'ambiente ad esclusione delle emissioni odorigene, in quanto i rifiuti conferiti saranno caratterizzati dalla maggiore produzione di biogas e quindi di maleodoranze, visto anche il delicato equilibrio con i residenti della zona; si ritiene pertanto indispensabile quanto previsto dal proponente circa la realizzazione della rete di captazione del biogas, che dovrà avvenire contestualmente all'avvio della coltivazione. Si ritiene inoltre indispensabile che vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici, in fase di conferimento, per limitare le emissioni odorigene e di polveri diffuse; inoltre per le operazioni di bagnatura delle zone di conferimento e della viabilità, previste dal proponente si ritiene necessario escludere l'approvvigionamento di acqua potabile dal pubblico acquedotto, previsto come ultima opzione, sostituendo questo con una fornitura di altra natura.”;

- per gli aspetti urbanistici edilizi si rappresenta quanto segue: “(...) il progetto relativo all'istanza in oggetto riguarda la modifica della destinazione di utilizzo delle nuove volumetrie disponibili,

non prevedendo più alcun conferimento di rifiuti pericolosi stabili non reattivi, con la coltivazione dei nuovi moduli con rifiuti urbani biodegradabili analoghi a quelli del settore A della discarica, senza andare a modificare volumetrie e geometria dei suddetti moduli;

- sulle aree interessate dall'intervento non grava il vincolo paesaggistico, fatta eccezione di una parte del tracciato della condotta relativa alla regimazione provvisoria delle acque, che in ogni caso non necessita di autorizzazione in quanto intervento ricadente tra quelli esclusi di cui all'art. 2, comma 1, del DPR 31/2017, in riferimento al punto A.15 dell'Allegato A;*
- per quanto riguarda il SIN si rimanda al parere dell'autorità competente vista la prossimità dell'intervento con il perimetro dello stesso;*
- sotto il profilo urbanistico le aree ricadono all'interno dell'UTOE 9 del vigente Piano Strutturale d'Area per il quale, tra gli obiettivi generali indicati dal piano, si prevede il soddisfacimento delle future necessità di adeguamento funzionale e di potenziamento degli impianti di trattamento rifiuti presenti (urbani ed industriali). Nel vigente Regolamento Urbanistico l'area ricade in ambito F6 – aree attrezzate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e aree assimilate- per i quali sono consentiti in coerenza con il piano provinciale dei rifiuti tutti gli interventi impiantistici e di nuova edificazione necessari al funzionamento e al potenziamento della discarica. L'intervento pertanto risulta conforme con gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali vigenti;*
- sotto il profilo edilizio nulla da rilevare rispetto a quanto già autorizzato.”;*

ARPAT Dipartimento di Piombino-Elba:

- contributo istruttorio, allegato parte integrante del verbale della prima riunione della Cds, in atti reg.li n. 527539-A del 19/11/2018, con allegato contributo del Settore Modellistica previsionale Area Vasta Centro (contenente “Osservazioni e valutazioni relative ai contenuti della documentazione in merito all'applicazione modellistica della dispersione in atmosfera”). Nel contributo sono state valutate e controdedotte le osservazioni del pubblico e sono state richieste integrazioni al proponente relativamente: al Piano di Monitoraggio e Controllo; alla revisione della richiesta di deroga al parametro DOC; all'aggiornamento del modello di produzione del biogas e degli elaborati che ne derivano (es. AdR, modello diffusionale, elaborati progettuali della rete di captazione, etc.) alle luce delle indicazioni fornite nel paragrafo relativo all'analisi di rischio e delle osservazioni del parere del Settore Modellistica previsionale; all'aggiornamento della documentazione relativa all'impatto acustico in funzione delle modifiche proposte.

- contributo istruttorio, allegato parte integrante del verbale della Cds del 11/02/2019, contenente la valutazione dello studio del contenuto in DOC, le osservazioni sull'analisi del rischio relativa alla matrice percolato, le considerazioni circa la proposta del gestore dei criteri di ammissibilità e deroga al DOC, la valutazione delle integrazioni presentate dal proponente in risposta alle richieste formulate in sede di prima riunione della conferenza, la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'AIA vigente e ai successivi decreti di diffida regionale e infine l'espressione del parere di competenza: favorevole alla modifica condizionato al rispetto delle prescrizioni (riportate nella sezione D-PRESCRIZIONI, dell'allegato tecnico alla presente AIA);

Dato Atto che per quanto riguarda la verifica di conformità del progetto presentato alle prescrizioni progettuali di cui al parere espresso ex art. 58 LR 10/2010 dal Settore VIA, VAS e OOPP di interesse strategico regionale, nota prot. n. 130733 del 07/03/2018, il Settore in parola ha inviato i seguenti contributi:

- nota di risposta richiesta parere, prot. n. 513152 del 08/11/2018, in cui si rappresenta quanto segue:

“ (...) Il progetto di modifica in esame non determina un aumento dei rifiuti complessivamente conferiti presso l'impianto, ma consiste in una modifica delle caratteristiche qualitative dei rifiuti conferiti ed in una conseguente modifica gestionale.

Le opere non precedentemente indicate nel nostro precedente parere, considerata la

documentazione messa a disposizione, sono finalizzate alla corretta messa in atto complessiva della modifica proposta come per esempio la realizzazione del sistema di estrazione del biogas anche dai settori B e C.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto p) dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- la lettera t) del punto 8 dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

si ritiene che, relativamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale, le modifiche all'atto di AIA relativo all'impianto in oggetto, che il proponente richiede, così come risultanti dalla documentazione trasmessa, non siano sostanziali e suscettibili di provocare effetti negativi significativi sull'ambiente in quanto:

- non determinano il cambiamento della localizzazione in area non contigua rispetto a quanto già autorizzato;
- non determinano un incremento della potenzialità dell'impianto;
- non determinano alcuna variazione delle caratteristiche dell'impianto;
- non determinano alcun cambiamento di tecnologia, in quanto le attività sono le stesse già autorizzate;
- non determinano un incremento di superficie per lo svolgimento delle attività dell'impianto;
- non è prevedibile un incremento dei fattori di impatto dovuti alla modifica proposta, con riferimento alle componenti ambientali interessate, come evidenziato nella documentazione depositata.

Si confermano alcune indicazioni da recepire in autorizzazione:

- monitoraggio in atmosfera delle sostanze riconducibili al biogas, al fine di controllare l'efficacia del sistema di captazione;
- raccolta ed al trattamento in sito del percolato, anche con riferimento ai settori B e C della discarica;
- controllo della efficacia del sistema di raccolta del percolato, anche con riferimento ai settori B e C della discarica, anche implementando il monitoraggio della qualità delle acque di falda.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti”

- nota di risposta a richiesta del RUP di ulteriori valutazioni, prot. n. 572019 /P del 18/12/2018, in cui si rappresenta quanto segue: “ (...) Tutto ciò premesso, con la presente si conferma quanto riportato nei nostri precedenti pareri, precisando che, in merito alle richieste formulate con la vostra nota del 29/11/2018:

- ai fini dell'ottemperanza della prescrizione sulla riattivazione dell'impianto per il trattamento del percolato in sito, riportata nella DGR 761/2016, il Proponente ha presentato in data 28/02/2017 (nota AOOGR.T.2017/129865-A del 10/03/2017) una documentazione per “individuazione degli interventi per il ripristino del funzionamento del sistema di trattamento del percolato a servizio della discarica di Ischia di Crociano...”. Considerato che tale prescrizione era soggetta a controllo del Settore autorizzante e considerato che la stessa non indicava una tempistica di realizzazione precisa, si rimanda al Settore autorizzante la tempistica da assegnare al proponente, raccomandando comunque tempi ristretti in quanto la prescrizione è attinente ad un presidio ambientale ed è pertinente anche alla modifica richiesta dal gestore ed oggetto della CDS in corso;
- in merito alla esigenza di dare seguito, a cura del gestore, alla diffida in essere, fatto salvo che si tratta di un obbligo normativo, si ritiene tale esigenza pertinente con la modifica oggetto della CDS in corso e riguardante un presidio ambientale quale l'ottimizzazione e l'efficienza del sistema di estrazione e recupero energetico del biogas. (...);

Richiamati a grandi linee gli argomenti discussi nel corso della prima seduta della Cds del 16/11/2018:

- stato di attuazione delle azioni messe in atto dal gestore ai fini del rispetto delle diffide emesse con DD n. 17478 del 29/11/2017 e DD n. 5859 del 20/04/2018, così come modificata dalla DD n. 6018 del 23/04/2018, e che hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti, per ognuno dei quali è segnalata la richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dalla cds:

1- *sistema di recupero energetico del biogas*: il proponente si impegnava a fare delle verifiche presso il fornitore per capire se fosse possibile anticipare il tempo di consegna del motore, comunque prevedeva che, per gli inizi di dicembre, sarebbe stato possibile avviare il motore Iveco in grado di trattare circa un quarto del volume di biogas captato, che al momento dell'audizione in conferenza dichiarava pari a circa 280-300 Nmc/h.

2- *Gestione del percolato*: relativamente alle criticità dei livelli evidenziate da ARPAT, il gestore si impegnava a completare gli interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento della efficienza dei pozzetti e a fornire ad Arpat gli schemi quotati illustranti la funzionalità. Inoltre, si impegnava ad avviare un regolare monitoraggio della misura dei livelli nei pozzi duali, al fine di verificare la presenza di percolato e nel caso a provvedere alla sua estrazione, e ad inviare, ad ARPAT e alla Regione, le risultanze di tali monitoraggi e delle eventuali attività conseguenti.

3- *Esecuzione di una campagna isotopica, sulle matrici percolato e acque sotterranee*: il gestore si impegnava a inviare la conclusione dello studio isotopico e geochimico anche se con circa venti giorni di ritardo rispetto a quanto previsto nel crono programma.

4- *Analisi di rischio per la conferma della deroga al parametro DOC*: la conferenza rimandava alle puntuali richieste di integrazione formulate nel rapporto istruttorio ARPAT allegato a verbale della seduta.;

- verifica di conformità del progetto al parere ex art. 58 LR 10/2010 del Settore VIA, per cui a conclusione della disamina la cds decideva di richiedere ulteriori valutazioni al settore VIA e una relazione di verifica di ottemperanza redatta dal proponente;

- condivisione tra i partecipanti delle valutazioni istruttorie ARPAT e delle richieste di integrazioni scaturite e che hanno riguardato l'ADR, l'impatto acustico, la nuova nuova proposta di deroga al limite di DOC di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010 e l'implementazione del PMC.

Richiamati a grandi linee gli argomenti discussi nel corso della seconda seduta della Cds del 11/02/2019:

- valutazione della proposta del gestore rispetto la richiesta di deroga al DOC e definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti per i corpi B e C della discarica con la fissazione di parametri e limiti e definizione delle pertinenti prescrizioni (riportate nella sezione D-PRESCRIZIONI, dell'allegato tecnico alla presente AIA);

- definizione delle prescrizioni (riportate come sopra, da qui in avanti *riportate cs*) finalizzate a prevenire e ridurre le potenziali emissioni odorigene con particolare riguardo all'imposizione dell'attivazione dell'aspirazione del biogas già in fase di coltivazione e attuazione di specifica attività di monitoraggio;

- imposizione di ulteriore prescrizione (*riportate cs*) relativa all'installazione di un sistema per il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria, con individuazione dei relativi parametri e tempistiche per l'ottemperanza;

- verifica dello stato di attuazione degli interventi oggetto della diffida della Regione, richiamata anche in sede di espressione di parere ex art. 58 LR 10/2010 dal settore VIA, attraverso la trattazione dei seguenti argomenti: copertura corpo A, trattamento del percolato, messa a punto del sistema di depurazione del biogas e messa in esercizio dei motori per il recupero energetico, monitoraggio della qualità delle acque sotterranee con gli isotopi, gestione rifiuti settori B e C, e definizione delle pertinenti prescrizioni e tempistiche per l'ottemperanza (*riportate cs*);

- definizione di ulteriori prescrizioni (*riportate cs*) riguardanti l'area di quarantena rifiuti funzionale alle verifiche in loco;
- definizione di ulteriori prescrizioni (*riportate cs*) riguardanti la realizzazione delle opere di chiusura/impermeabilizzazione della scarpata della ex-discarica Lucchini;
- trattazione delle osservazioni pervenute dal pubblico e approvazione del documento, avente oggetto: "Trattazione delle osservazioni", in cui è riportata la valutazione delle osservazioni effettuata da ARPAT nel proprio contributo prot. n. 415620 del 03/09/2018, la trattazione delle osservazioni agli esiti dei lavori della conferenza, con allegate le osservazioni del pubblico, in atti reg.li prot. 480487 del 17/10/2018, le controdeduzioni Rimateria, in atti reg.li prot. 521402 del 14/11/2018 e le considerazioni di AUSL sulle osservazioni, in atti reg.li n. 76413-A del 15/02/2019;
- condivisione delle conclusioni e prescrizioni del contributo/parere ARPAT;
- adozione della determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza;

Preso atto che, come risulta dal verbale della suddetta riunione, nell'ambito del procedimento in parola non è stato necessario, ai fini della formazione della posizione unica regionale convocare, la conferenza interna ex art. 26-ter l.r. 40/2009, in quanto per gli aspetti di competenza, l'istruttoria della pratica è stata affidata ad ARPAT dip.to di Piombino e che, a conclusione della riunione, il RUR, tenuto conto dell'analisi della documentazione presentata a corredo dell'istanza, delle valutazioni condotte in sede di istruttoria, dell'esame dei contributi tecnici degli enti di supporto regionale, ha espresso, ai sensi dell'art. 29 - quater del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, parere favorevole al rilascio del provvedimento conclusivo di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, condizioni, raccomandazioni espresse nel verbale della Cds e negli atti di assenso e contributi istruttori/pareri definitivi espressi nel corso dei lavori della conferenza;

Considerato che è previsto che l'Ente procedente adotti la determinazione motivata di conclusione dei lavori della Conferenza, che ha deciso quanto di seguito riportato:

"LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

ESAMINATA la documentazione depositata dal proponente/gestore nel corso del procedimento, le risultanze dell'istruttoria svolta nel corso dei lavori della conferenza, i pareri ed i contributi acquisiti, i chiarimenti forniti dal proponente nonché le osservazioni da esso espresse sul quadro prescrittivo sopra illustrato, come risulta dal presente verbale e dai precedenti verbali agli atti;

RILEVATO che, l'attuale modifica dell'autorizzazione prevede la continuità del conferimento di rifiuti già attualmente conferiti sul settore A anche sui moduli settore B e settore C, seppure con restrizioni sui criteri di ammissibilità dei rifiuti conferibili che derivano dalle valutazioni e azioni conseguenti ai controlli, accertamenti e monitoraggi ambientali svolti, oltre che dagli approfondimenti tecnici e progettuali effettuati nel corso dei lavori della conferenza, tenuto conto dell'istruttoria tecnica elaborata da ARPAT;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'istruttoria tecnica del progetto in parola, le valutazioni svolte hanno riguardato anche le azioni intraprese dalla società Rimateria a seguito delle diffide elevate dalla Regione Toscana e hanno tenuto conto dello stato di attuazione dei presidi ambientali e delle azioni poste in essere dal gestore nel corso dell'ultimo anno di attività. In particolare, le prescrizioni risultanti dai lavori della conferenza sono state elaborate con il fine ultimo di incidere sulle modalità di gestione della discarica, con particolare riguardo: alle tipologie di rifiuti con componente organica, che dovranno avere caratteristiche qualitative tali da consentire esclusivamente il conferimento di rifiuti con scarsa capacità di produrre impatti emissivi olfattivi sia durante la fase di lavorazione e di conferimento sia all'interno del corpo rifiuti; ai presidi ambientali non ancora realizzati e per i quali sono state fissate tempistiche certe di realizzazione; alla verifica che l'impianto sia attualmente dotato di tutti i presidi previsti dal d. lgs 36/2003 atti a ridurre gli impatti più significativi; all'imposizione di condizioni e prescrizioni atte a prevenire emissioni

diffuse, con particolare riguardo alle sostanze maleodoranti; all'imposizione di specifiche prescrizioni relativamente alle azioni di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee e alle attività di controllo, mediante appositi monitoraggi, delle pressioni emissive rilevabili sul territorio, al fine di valutare gli effetti prodotti dall'attività e apprezzarne eventuali variazioni, in un'ottica di miglioramento delle performance ambientali attese grazie all'attuazione degli interventi prescritti per la sostenibilità ambientale dell'attività autorizzata nel contesto territoriale in cui è inserita;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'istruttoria tecnica del progetto in valutazione sono state considerate le Migliori Tecniche Disponibili contenute nel d.lgs 36/2003, rispetto alle quali è risultato che il progetto presenta una sostanziale conformità nel rispetto delle specifiche prescrizioni indicate nel presente verbale e che saranno recepite nel relativo Allegato tecnico AIA;

PRESO ATTO della posizione unica regionale favorevole all'approvazione del progetto e al rilascio dell'aggiornamento dell'AIA, con le prescrizioni riportate nel presente verbale e nel parere ARPAT allegato;

PRESO ATTO degli atti di assenso espressi dall'USL e dal Comune di Piombino;

PRESO ATTO che, gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza, in ragione delle attribuzioni di ciascuna rispetto all'oggetto della decisione in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, risultano unanimi;

STABILITO che, per quanto riguarda le prescrizioni inerenti il piano di monitoraggio e controllo, queste dovranno essere recepite dal proponente nella proposta finale del documento, che dovrà essere trasmesso tramite pec entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del presente verbale per la conseguente validazione da parte di ARPAT. Validazione che dovrà avvenire tramite la ritrasmissione del PMC via pec alla Regione entro 15 giorni dal ricevimento del piano. Il PMC, validato da ARPAT, costituirà parte integrante e sostanziale del documento tecnico dell'AIA.

Esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina, sulla base delle motivazioni sopra espresse, DECIDE

1. di esprimere parere favorevole al rilascio del provvedimento conclusivo di aggiornamento dell'AIA vigente sul sito accogliendo le modifiche richieste con le prescrizioni e/o indicazioni contenute nei citati atti di assenso che devono comunque qui intendersi richiamati e fatti propri;

2. di proporre all'amministrazione regionale procedente di adottare la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza e di approvare il progetto definitivo delle modifiche, costituito dalla documentazione progettuale a corredo dell'istanza, così come integrata nel corso dei lavori della conferenza e aggiornata agli esiti dei lavori della stessa, con le prescrizioni riportate nel presente verbale e nei pareri allegati, con particolare riguardo alle seguenti raccomandazioni, prescrizioni e condizioni: (*Omissis* in quanto integralmente riportate nella sezione D-PRESCRIZIONI, dell'allegato tecnico alla presente AIA)

Rilevato che dal verbale della Conferenza di servizi del 11/02/2019 emerge, tra l'altro, quanto segue:

- sono stati esaminati la documentazione depositata dal proponente/gestore nel corso del procedimento, i pareri ed i contributi acquisiti, le osservazioni pervenute da parte del pubblico e le relative controdeduzioni presentate dal proponente/gestore;
- le osservazioni del pubblico sono state esaminate, analizzate e tenute di conto nell'ambito dell'istruttoria e dei lavori della Conferenza di Servizi;

Ritenuto pertanto di condividere il documento, avente oggetto "Trattazione delle osservazioni", allegato a verbale della suddetta riunione e di allegare al presente atto, il documento avente oggetto: "Compendio del documento denominato "Trattazione delle osservazioni" approvato in sede di seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, riunitasi in data 11/02/2019", in cui a fini di tutela dei dati personali degli osservanti e razionalizzazione dei documenti, per ogni osservazione del pubblico estrapolata dal documento, acquisito in atti reg.li prot. 480487 del 17/10/2018, sono

riportate: la trattazione delle osservazioni agli esiti dei lavori della conferenza, la valutazione delle osservazioni da parte di ARPAT, le considerazioni sulle osservazioni di AUSL, le controdeduzioni del proponente Rimateria.

Preso atto che, nel verbale della suddetta riunione si è anche dato conto dei contenuti della comunicazione dell'autorità competente relativa alla presa d'atto della modifica delle opere inerenti il pacchetto di separazione in sponda dei Settori B e C dalla discarica ex-Lucchini, ed è stato rilevato che dal progetto definitivo in valutazione risultavano delle discrepanze rispetto a quanto autorizzato con AIA 761/2016 e successiva comunicazione di modifica non sostanziale e conseguenti prescrizioni (di cui alla presa d'atto del 03/08/2017). In particolare la Cds ha rilevato quanto segue:

“ 1. al paragrafo 3.7 della Relazione tecnica AIA e nella Tav. 5M di progetto, part. H, sono descritte le caratteristiche del pacchetto di separazione in appoggio alla ex Lucchini, con riferimento alle prescrizioni di cui alla presa d'atto della VAR4 del 03/08/2017. Al di là di un errore materiale nella relazione, che non riporta due strati illustrati nella tavola di progetto, si evidenzia che rispetto a quanto previsto con la comunicazione di nulla osta alle modifiche, il pacchetto di impermeabilizzazione/chiusura riportato non ha recepito la prescrizione a), la quale prevedeva che nella realizzazione delle opere di impermeabilizzazione della sponda in appoggio alla ex-discarica Lucchini, che comprende anche la realizzazione della copertura della ex-discarica per le porzioni di contatto, dovesse essere assicurato il mantenimento dello strato intermedio costituito da 30 cm di argilla posto tra il primo e il secondo pacchetto di bentonitico+HDPE;

2. è stata confermata la sequenza di posa degli strati che costituiscono il pacchetto prevista da progetto, senza attestare quanto richiesto nella prescrizione di cui alla lettera b) della citata presa d'atto, la quale prevedeva che fosse garantita la massima funzionalità in relazione alle caratteristiche prestazionali dei geosintetici;

3. al paragrafo 3.7.1 della Relazione tecnica AIA, è riportato che il percolato sarà raccolto mediante 2 pozzetti di estrazione verticali equipaggiati con pompe sommerse, illustrati nella TAV. 20, e che queste opere risultano difformi dal progetto (approvato con l'AIA rilasciata con DGR 761/2016), il quale invece prevedeva la realizzazione di pozzi in sponda e pozzetto esterno di alloggiamento del sistema di pompaggio.

In merito a quanto sopra, considerato che nel documento unico di collaudo trasmesso in data 15/10/2018 (comunicazione di fine lavori in atti regionali prot. 479615) non si fa alcun riferimento rispetto a quanto evidenziato, la conferenza decide che il nulla osta all'esercizio dei nuovi lotti da parte dell'autorità competente debba essere subordinato alla presentazione da parte del direttore dei lavori di specifica integrazione al CRE (certificato di regolare esecuzione) contenuto nel documento unico di collaudo, in cui sia motivato quanto segue:

- la scelta della mancata posa in opera dello strato di 30 cm di argilla tra il primo e il secondo pacchetto di bentonitico+HDPE;
- la scelta di non rivalutare la sequenza dei geosintetici prevista da progetto.

Inoltre, dovrà essere attestato che la variante in corso d'opera, sopra descritta al punto 3, è stata realizzata in conformità a quanto previsto dall'art. 143 della l.r. 65/2014 e s.m.i.”;

Ritenuto pertanto di condividere le considerazioni e conclusioni della conferenza e di aggiornare l'AIA vigente recependo gli interventi di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale, prot. n. 147296 del 20/03/2017, inerenti il pacchetto di impermeabilizzazione/chiusura in sponda dei Settori B e C, dalla discarica ex-Lucchini a cui si appoggeranno, così come descritti nel progetto definitivo approvato dalla conferenza subordinando il rilascio del nulla osta all'esercizio al rispetto della suddetta prescrizione;

Dato atto che con nota in atti regionali prot. n. 0128969 del 21/3/2019, la soc. Rimateria spa ha trasmesso il documento finale del Piano di Monitoraggio e Controllo;

Dato atto che con nota acquisita al prot. gen.le dell'Ente prot. n. 0142259 del 29/03/2019, il dipartimento ARPAT di Piombino-Elba ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo validato;

Richiamate prescrizioni e limiti di emissione, frequenza e modalità di effettuazione degli autocontrolli nonché modalità di comunicazione dei dati ottenuti come indicate nell'AIA rilasciata ad ASIU spa con D.D. n. 189 del 09/12/2011 della provincia di Livorno, così come modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016, volturata a Rimateria spa con D.D. n. 13085 del 06/12/2016, già modificata ed ivi aggiornata a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale (inviata tramite SUAP dal proponente e acquisita al prot. n. 147296 del 20/03/2017 e successive integrazioni prot. 285587 del 05/06/2017);

Richiamate le condizioni di realizzazione ed esercizio del progetto di modifica dell'installazione, nonché le prescrizioni e limiti di emissione, frequenza e modalità di effettuazione degli autocontrolli e le modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come stabilito nel DOCUMENTO TECNICO AIA, redatto dal Settore competente, in cui sono recepite le pertinenti prescrizioni già espresse in sede di art. 58 LR 10/2010 e tutte le prescrizione relative all'AIA discusse in sede di conferenza di servizi e che risulta composto da:

- Allegato Tecnico AIA- Aggiornamento;
- Piano di Monitoraggio e Controllo validato da ARPAT;

Ritenuto dunque di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni espressi nel verbale della suddetta seduta della Cds, nonché tutte misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui agli art. 29 sexies, art. 6 comma 16 e art. 29-septies del D.lgs 152/2006, contenute nel suddetto DOCUMENTO TECNICO AIA, Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art. 14- quater , legge 241/90, come sopra indetta e svolta, e al rilascio alla ditta Rimateria spa dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che autorizza la realizzazione e l'esercizio delle attività di cui al progetto in narrativa, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute e aggiornate nel presente provvedimento ed entro i termini ivi previsti;

Considerato che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o richiamate da prescrizioni del presente atto;

Precisato, in ottemperanza di quanto prescritto al c. 3 dell'articolo 5 della legge 241/90 e smi, che il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze e che all'atto del rilascio della presente autorizzazione la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dott. Ing. Andrea Rafanelli;

Dato atto che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 a oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e

competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla legge regionale n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della UO Autorizzazioni discariche, impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di **adottare** la presente determinazione di conclusione della conferenza di servizi, ex art. 14-quater, legge 241/90 e di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-quater del D.lgs 152/2006 e smi, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Rimateria spa in qualità di gestore dell'installazione IPPC 5.4 Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Ischia di Crociano in comune di Piombino (LI) per la realizzazione e l'esercizio del progetto emesso in Rev. 4, denominato: "4^a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino" subordinatamente al rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti di realizzazione ed esercizio dell'installazione riportate nel presente decreto e nel DOCUMENTO TECNICO AIA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare**, il progetto definitivo delle modifiche, costituito dalla documentazione progettuale a corredo dell'istanza così come integrata nel corso dei lavori della conferenza e aggiornata agli esiti dei lavori della stessa, e di **approvare** i Piani Gestionali della discarica aggiornati al fine di armonizzarli alle modifiche progettuali introdotte nonché il Piano di monitoraggio e controllo così come validato dal Dip.to Arpat di Piombino- Elba;
3. di **dare atto** che, per gli effetti dell'approvazione del progetto, il presente provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto dal comma 11 dell'articolo 29-quater e dal comma 2 dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi, sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo con gli effetti di cui al comma 6 (sostituendo dunque, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali) e, in particolare, costituisce titolo a costruire le opere di progetto subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse nel presente decreto e nel DOCUMENTO TECNICO AIA (Allegato 1);
4. di **precisare** che il documento avente oggetto: "Compendio del documento denominato "Trattazione delle osservazioni" approvato in sede di seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, riunitasi in data 11/02/2019" è parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
5. di **stabilire** che, per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, rimane valido e invariato quanto stabilito nell'AIA rilasciata ad ASIU spa con D.D. n. 189 del 09/12/2011 della provincia di Livorno, così come modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016, volturata a Rimateria spa con D.D. n. 13085 del 06/12/2016;

6. di **stabilire** che il presente provvedimento aggiorna l'AIA vigente recependo gli interventi di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale, prot. n. 147296 del 20/03/2017, inerenti il pacchetto di impermeabilizzazione/chiusura in sponda dei Settori B e C, dalla discarica ex-Lucchini a cui si appoggeranno, così come descritti nel progetto definitivo ivi approvato, subordinando il rilascio del nulla osta all'esercizio al rispetto della prescrizione n. 7 di cui alla sezione D dell'Allegato Tecnico AIA;

7. di **stabilire** che, entro il 30/06/2019, ai fini del proseguimento dell'esercizio dell'attività, il gestore deve prorogare la validità della garanzia finanziaria prestata per la post-gestione della discarica, come previsto in premessa. Nel caso sia stipulata una garanzia per la gestione post-operativa con piani rinnovabili di durata almeno quinquennale, il gestore dovrà sostituirla/rinnovarla almeno 1 anno prima della scadenza della validità;

8. di **precisare** che, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D. lgs 152/2006e smi, l'ARPAT dipartimento di Piombino-Elba effettuerà i controlli ambientali relativi a tutte le matrici coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo; tali controlli sono effettuati sulla base degli oneri preventivamente versati dal gestore, entro il 30 gennaio del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAT secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia;

9. di **precisare** che la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata al rispetto le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente provvedimento;

10. di **precisare** che la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure di chiusura, post-gestione e dismissione secondo le modalità definite nel DOCUMENTO TECNICO AIA, allegato 1 alla presente autorizzazione;

11. di **precisare** che, data l'approvazione unanime, ai sensi del c.3 dell'art.14-quater della L.241/90, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza adottata con il presente decreto è immediatamente efficace;

12. di **trasmettere** copia del presente atto al SUAP del Comune di Piombino per la notifica alla Società Rimateria spa e l'inoltro a:

- Comune di Piombino;
- Arpat Dip.to di Piombino Elba;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPA;
- Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.

Di comunicare il presente atto, a cura del Settore bonifiche e autorizzazione rifiuti, ai settori regionali coinvolti nel procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1 *allegato tecnico*
01ef2ffd405143bd02a006790a0b700cd25d28684ba82c61745656d3ae9f1bff

- 2 *trattazione osservazioni*
e98381ab43130c5f337299682b60656fd4acf0d4508f3665af0acbb7bdbb4a7e

CERTIFICAZIONE